



## **DL 8 aprile 2020, n. 23. Misure fiscali e contabili in vigore dal 9 aprile 2020**

### **Sospensione versamenti fiscali e contributivi:**

- Sospensione per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
  1. per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile del precedente periodo d'imposta;
  2. per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile del precedente periodo d'imposta.
- La stessa sospensione vale anche per le imprese che hanno aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;
- Per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) per la sospensione dei versamenti IVA si prescinde dalla soglia di fatturato ed è sufficiente il calo di fatturato del 33%;
- In tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;
- Per i settori maggiormente colpiti, se non rientranti nei parametri sopra indicati, sono confermate le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020, cioè la sospensione dei versamenti in parola fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;
- I soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge, non subiranno le ritenute d'acconto sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

### **Acconti d'imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento**

In caso di diminuzione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP i contribuenti potranno calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale, senza applicazione di sanzioni o interessi, per il periodo d'imposta 2020, se l'acconto versato non è inferiore all'80 per cento della somma che sarebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.



### **Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo**

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo dall'art. 60 del DL 18/20 se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

### **Certificazione Unica 2020**

È posticipato dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Non saranno applicate sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata, purché questa avvenga entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).

### **Ritenute in materia di appalti e forniture**

il Decreto proroga la validità dei certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina prevista dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 241/1997, emessi dall'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2020, fino al 30 giugno 2020.

### **Imposta di bollo su fatture elettroniche**

Se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

### **Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione**

La disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia, che prevede il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, viene estesa all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). L'ammontare del credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

**Tabella riassuntiva riportata di seguito.**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

	RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE		IVA		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	
	Sospensione	Data di versamento	Sospensione	Data di versamento	Sospensione	Data di versamento
Imprese con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro E riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Imprese con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro E riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Imprese che hanno aperto partita IVA dopo il 31 marzo 2020	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Settori particolarmente colpiti senza limiti di fatturato (lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc) se non rientranti nei parametri sopra indicati	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Versamenti di marzo	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro (non operanti nei settori maggiormente colpiti) se non rientranti nei parametri sopra indicati	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 <b>Se non pagati si considerano regolarmente effettuati i se eseguiti entro il 16 aprile 2020</b>	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 <b>Se non pagati si considerano regolarmente effettuati i se eseguiti entro il 16 aprile 2020</b>	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 <b>Se non pagati si considerano regolarmente effettuati i se eseguiti entro il 16 aprile 2020</b>
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro residenti o operanti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza se non rientranti nei parametri sopra indicati	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020. <b>Se non pagati si considerano regolarmente effettuati i se eseguiti entro il 16 aprile 2020</b>	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 <b>Se non pagati si considerano regolarmente effettuati i se eseguiti entro il 16 aprile 2020</b>
			Con riduzione di fatturato del 33%: Sospensione aprile, maggio 2020	A partire da giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)		
Professionisti e altri soggetti con fatturato inferiore a 400.000 euro	Incassi dal 15 marzo al 31 maggio 2020	<b>entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o in 5 rate da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi</b>	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)		

**Accenti IRES e IRAP:** non si applicano sanzioni e interessi per insufficiente versamento a condizione che l'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.



<b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI</b>	
<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>
Intrastat relativo al mese di febbraio 2020	<b>20 giugno</b>
Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020	<b>30 aprile</b>
DURF emessi nel mese di febbraio 2020	<b>validi fino al 30 giugno</b>
Imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trimestre SE è inferiore a 250 Euro	<b>20 luglio</b>
Imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° e 2° trimestre SE è inferiore a 250 Euro	<b>20 ottobre</b>



CONFINDUSTRIA UMBRIA